

**DELIBERAZIONE 9 MARZO 2017
130/2017/R/EEL**

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE
NEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO,
CONSEQUENTI ALLA RIFORMA TARIFFARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 782/2016/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato (di seguito: d.lgs. 102/14) e, in particolare, l'articolo 11, comma 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 5 aprile 2012, 132/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 132/2012/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 205/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 582/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 628/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione: 782/2016/R/EEL);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (2016 – 2019), (di seguito: TIT).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi regolati, al

fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali;

- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso la società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico), un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (di seguito: RCU o Registro);
- in attuazione della delega per il recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, l'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14, prevede che con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità adegui le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva;
- con la deliberazione 582/2015/R/EEL, l'Autorità ha definito un quadro programmatico di attuazione della riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica;
- la deliberazione 582/2015/R/EEL prevede, tra l'altro, che la riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, avvenga con la necessaria gradualità prevista dal citato articolo del d.lgs. 102/14; e che, in particolare, tale gradualità si espliciti in un percorso di transizione, articolato su un arco temporale di due anni (2016-17), secondo le seguenti tappe (o *step*):
 - a. primo *step*: dall'1 gennaio 2016:
 - venga mantenuta la medesima struttura progressiva vigente nel 2015 ma, limitatamente alla sola tariffa per i servizi di rete, vengano ridefiniti i valori dei corrispettivi in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi e da aumentare le quote fisse (per punto e per potenza), in modo tale da ridurre di almeno il 25% l'entità del sussidio incrociato oggi vigente tra clienti residenti basso consumanti e clienti non residenti o alto consumanti;
 - venga avviata la raccolta e la messa a disposizione dei clienti dei dati relativi ai valori di potenza massima prelevata;
 - b. secondo *step*: dall'1 gennaio 2017:
 - la tariffa per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura (di seguito: servizi di rete) assuma la struttura non progressiva denominata "TD", costituita da corrispettivi tariffari a copertura dei costi per i servizi di rete uguali per tutti i clienti domestici e impostati, in base al criterio di aderenza ai costi dei diversi servizi, in modo da coprire i costi di misura e commercializzazione in quota fissa pro-cliente (€/anno), i costi di

- distribuzione in quota potenza (€/kW/anno) e i costi di trasmissione in quota energia (c€/kWh);
- i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema vengano ridefiniti in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi e da limitare a due il numero di scaglioni di consumo annuo;
 - i corrispettivi a copertura dei servizi di vendita per i clienti del mercato di maggior tutela assumano la struttura non progressiva già oggi vigente per i clienti domestici non residenti;
- c. terzo *step*: dall'1 gennaio 2018, la riforma arrivi a regime, applicando una struttura tariffaria non progressiva anche ai corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema, definiti in modo diverso tra clienti residenti (ai quali verranno applicati integralmente in quota energia) e clienti non residenti (ai quali verranno applicati in parte in quota fissa e in parte in quota energia), in modo tale che tre quarti del gettito totale (considerando su base congiunta l'utenza residente e non residente) derivi dalle quote energia, salvo eventuali diverse disposizioni di legge nel frattempo intervenute;
- con la deliberazione 782/2016/R/EEL, l'Autorità ha attuato il secondo *step* della riforma secondo le indicazioni della deliberazione 582/2015/R/EEL, apportando limitati correttivi al percorso individuato con l'obiettivo di garantire maggiore protezione ai clienti residenti caratterizzati da bassi volumi di energia prelevata;
 - in particolare, la deliberazione 782/2016/R/EEL prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2017:
 - i corrispettivi tariffari per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) assumano la struttura a regime trinomina denominata “TD” per tutti i clienti domestici, indipendentemente dalla condizione di residenza anagrafica, completando quindi il processo già avviato di superamento della progressività;
 - i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema vengano ridefiniti in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi e da limitare a due il numero di aliquote diversificate tra scaglioni di consumo annuo, introducendo per la sola componente A3 un corrispettivo in quota fissa (euro/anno) a carico dei soli clienti non residenti;
 - tali due scaglioni siano utilizzati anche per l'applicazione della componente $DISP_{BT}$, a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela (attenuando in tal modo le variazioni di spesa attese per i clienti domestici residenti);
 - venga superata la distinzione dei clienti domestici tra sottotipologie definite, ai fini tariffari, in base sia alla condizione di residenza anagrafica sia alla potenza contrattualmente impegnata, mantenendo solo una differenziazione tra clienti residenti e clienti non residenti ai fini dell'applicazione degli oneri generali di sistema e della componente $DISP_{BT}$;
 - la medesima deliberazione prevede l'adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al completamento della transizione alla nuova struttura tariffaria di regime, delle condizioni economiche applicabili ai clienti domestici che hanno aderito alla

sperimentazione tariffaria per pompe di calore, al fine di garantire loro la tutela degli investimenti compiuti, così come previsto dall'articolo 10, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/EEL;

- le deliberazione 782/2016/R/EEL ha, inoltre, specificato che, transitoriamente, per esigenze connesse all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, le imprese esercenti i servizi di distribuzione e di vendita di energia elettrica possano, con riferimento alle fatture emesse fino al 31 marzo 2017 e relativamente alle componenti tariffarie afferenti ai servizi di rete, agli oneri generali di sistema e alla componente $DISP_{BT}$, mantenere la rappresentazione dei corrispettivi secondo la descrizione dei codici e gli scaglioni in vigore nell'anno 2016, ferma restando l'applicazione dei corrispettivi previsti dall'Autorità a partire dall'1 gennaio 2017;
- inoltre, al fine di consentire una corretta applicazione della struttura tariffaria "TD" ai punti di prelievo, la deliberazione 782/2016/R/EEL ha rimandato a successivo provvedimento la definizione di procedure funzionali all'aggiornamento delle informazioni contenute nell'RCU del SII nonché la revisione delle procedure di aggiornamento dei medesimi dati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 132/2012/R/COM, l'Autorità ha definito il set minimo di dati rilevanti che costituiscono il RCU con l'obiettivo di consentire l'avvio dell'esercizio del Sistema e la gestione dei primi processi, e previsto modalità di aggiornamento mensile dei dati;
- con la deliberazione 628/2015/R/EEL, l'Autorità ha previsto l'ampliamento del contenuto informativo del RCU, uniformando altresì il corredo dei dati associati a ciascun punto di prelievo indipendentemente dal mercato di appartenenza; la citata deliberazione ha, inoltre, introdotto una sostanziale revisione delle modalità di aggiornamento dei dati contenuti nel medesimo Registro;
- in particolare, i nuovi dati del contenuto informativo del RCU sono stati individuati anche al fine di facilitare l'attuazione dal percorso di riforma del mercato *retail*, nonché del piano di azioni propedeutiche alla riforma delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura previsto ai sensi della citata deliberazione 582/2015/R/EEL; tra questi dati rientrano l'indicazione dell'indirizzo di residenza/sede legale del cliente finale associato al punto di prelievo e il codice tariffa di distribuzione;
- con riferimento al codice tariffa di distribuzione, nell'Allegato B della deliberazione 628/2015/R/EEL contenente le caratteristiche dei tracciati di comunicazione per l'estensione e l'aggiornamento dei dati contenuti nel RCU, è presente la tabella T.4 contenente i codici delle tariffe per il servizio di distribuzione per tipologia di contratto ai sensi del TIT allora vigente; in dettaglio per le utenze domestiche in bassa tensione sono presenti i codici:
 - "D1", per l'alimentazione di pompe di calore elettriche nella residenza anagrafica del cliente;
 - "D2", per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente;

- “D3”, per le altre utenze domestiche in bassa tensione;
- in relazione all'estensione del corredo informativo del RCU, la deliberazione 628/2015/R/EEL ha previsto:
 - a. un primo popolamento, introducendo specifici obblighi di trasmissione dei nuovi dati costituenti il RCU da parte delle imprese distributrici o delle controparti commerciali al SII;
 - b. successivi aggiornamenti mensili dei dati caricati al fine di consolidare il nuovo contenuto del Registro;
- in relazione alle modalità di aggiornamento, la citata deliberazione ha introdotto procedure che consentono, a partire dall'1 ottobre 2016, l'inserimento e l'aggiornamento diretto di ciascun dato da parte del soggetto responsabile della correttezza del dato stesso (di seguito: aggiornamento *on condition*); in particolare, il responsabile dell'aggiornamento del codice tariffa di distribuzione è l'impresa distributtrice e il responsabile dell'aggiornamento dell'informazione sulla residenza è la controparte commerciale associata al punto di prelievo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il codice tariffa distribuzione è un'informazione essenziale nell'ambito dei processi commerciali e dei flussi informativi connessi, pertanto una diversa codifica del codice tariffa comporta impatti applicativi e gestionali per tutti gli operatori coinvolti, imprese distributrici, utenti del trasporto e controparti commerciali, andando anche a incidere in modo rilevante nella gestione operativa delle forniture e dei clienti finali;
- le logiche alla base della gestione dei processi commerciali e dei flussi informativi, anche nell'ambito del SII, si sono finora basati su un codice tariffa distribuzione identificativo della sottotipologia delle utenze domestiche in bassa tensione, tale da consentire alla controparte commerciale l'applicazione della tariffa di distribuzione corretta al cliente finale senza la necessità di fare riferimento a informazioni aggiuntive, peraltro già presenti nel RCU, tra le quali l'indicazione di residenza del cliente finale stesso;
- l'utilizzo esclusivo del codice tariffa “TD” in questa fase della riforma tariffaria, prima della completa attuazione della stessa e in assenza di un necessario adeguamento dei sistemi informativi degli operatori, non consentirebbe di identificare agevolmente la condizione di residenza anagrafica del cliente e renderebbe impossibile valutare l'eventuale adesione della fornitura alla sperimentazione per pompe di calore.

RITENUTO OPPORTUNO:

- consentire una corretta applicazione della struttura tariffaria “TD” ai punti di prelievo presenti nel RCU per tutti i processi commerciali cercando di minimizzare gli oneri e gli impatti operativi e gestionali per tutti gli operatori coinvolti, evitando di introdurre variazioni nelle logiche dei processi e nella struttura dei flussi

informativi oggi in uso e permettendo l'adeguamento dei sistemi informativi degli operatori finalizzato alla gestione congiunta del codice tariffa di distribuzione e dell'informazione di residenza anagrafica del cliente, già presente nel RCU;

- al tal fine prevedere che il codice tariffa distribuzione di tutti i punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici presenti nel RCU debba essere ricodificato con il codice tariffa "TD", in luogo dei precedenti codici "D1", "D2", "D3";
- nelle more della completa attuazione della riforma tariffaria e del necessario adeguamento dei sistemi informativi di tutti gli operatori che consenta l'utilizzo anche dell'informazione di residenza anagrafica, già presente nel RCU, da rendere efficace a partire dall'1 gennaio 2018, prevedere che al codice tariffa "TD" debba essere aggiunto un suffisso provvisorio al fine di identificare la corretta sottotipologia di utenza domestica, in particolare:
 - codice "TDPC" per l'alimentazione di pompe di calore elettriche nella residenza anagrafica del cliente;
 - codice "TDR" per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente;
 - codice "TDNR" per le altre utenze domestiche in bassa tensione;così da consentire una più agevole fatturazione al cliente finale;
- prevedere, inoltre, che i codici provvisori identificati al punto precedente, da utilizzare fino al completo adeguamento dei sistemi informativi che ne renderà superfluo l'utilizzo, debbano essere utilizzati anche nei successivi aggiornamenti del RCU nel rispetto delle modalità di aggiornamento *on condition* previste dalla deliberazione 628/2015/R/EEL.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare la Tabella T.4, di cui all'Allegato B della deliberazione 628/2015/R/EEL, sostituendo i codici tariffa relativi alle utenze domestiche in bassa tensione "D1", "D2" e "D3" rispettivamente con i codici tariffa "TDPC", "TDR" e "TDNR";
- stabilire che a partire dalla data di completa attuazione della riforma tariffaria, prevista per l'1 gennaio 2018 salvo eventuali diverse disposizioni nel frattempo intervenute, la suddetta Tabella T.4 venga aggiornata con l'eliminazione delle sottotipologie di utenze domestiche in bassa tensione e la valorizzazione del codice tariffa "TD" per la tipologia utenze domestiche in bassa tensione;
- dare mandato al Gestore del SII di effettuare la ricodifica del codice tariffa nel RCU, dandone notifica ai soggetti interessati, secondo la procedura allegata al presente provvedimento;
- stabilire che l'aggiornamento delle informazioni contenute nel RCU con riferimento alla ricodifica del codice tariffa di distribuzione per ciascun punto di prelievo trovi applicazione a partire dall'1 aprile 2017

DELIBERA

1. di aggiornare, con decorrenza 1 aprile 2017, la Tabella T.4 dell'Allegato B della deliberazione 628/2015/R/EEL, in corrispondenza della lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione, prevedendo i seguenti codici:
 - per l'alimentazione di pompe di calore elettriche nella residenza anagrafica del cliente – *TDPC*;
 - per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente – *TDR*;
 - per le altre utenze domestiche in Bassa tensione – *TDNR*;
2. a partire dalla data di completa attuazione della riforma tariffaria, prevista l'1 gennaio 2018, la Tabella T.4 dell'Allegato B della deliberazione 628/2015/R/EEL in corrispondenza della lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione con il codice tariffa *TD*;
3. di prevedere che il Gestore del SII aggiorni il RCU in coerenza con le disposizioni di cui ai punti 1. e 2., dandone notifica ai soggetti interessati, secondo le procedure di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente Unico;
5. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato B della deliberazione 628/2015/R/EEL, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni